



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni
Servizio Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 179 DEL 14/05/2025

Oggetto: Prevenzione sul rischio incendi, sui fuochi controllati in agricoltura e combustione residui vegetali provenienti da attività agricola nel territorio comunale.

IL S I N D A C O

Premesso che ai sensi dell'art.15 della Legge n.225 del 22 Febbraio 1992 , il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Visto il D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l'art.154 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il regolamento comunale dei fuochi controllati in agricoltura (art.40 comma 4 bis L.R.16 del 16/04/1996), approvato con delibera consiliare n.71 del 16/09/2008;

Vista la determina n.11 del 30/04/2008 di approvazione del piano comunale di emergenza rischio incendi ed interfaccia;

Preso atto del D.A. n. 57 GAB del 14/03/2025, il quale stabilisce che per l'anno in corso la Stagione Antincendio Boschivo avrà inizio il **15 Maggio e terminerà il 31 Ottobre 2025.**

Ritenuto necessario adottare provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e di disporre controlli più incisivi, al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale nonché alle infrastrutture pubbliche e private , per gli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono erbacce e materiali depositati in maniera incontrollata, anche costituenti rifiuto;

Considerata la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio della Protezione Civile di questa Amministrazione per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

Considerato che, le condizioni climatiche del periodo e la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

Che le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;

Che l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescio di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

Attesa la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

Visti gli artt. 423, 423.bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm.ii., legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge n. 116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014) ed in particolare **l'art. 14**;

Viste le leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore;

ORDINA

A partire dal 15 Maggio e fino al 31 ottobre è sempre vietato:

- di lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- di usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- di compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- di bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola;
- dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce.

Richiamata l'attenzione sulla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18.04.2020 art. 3, che proprio ai fini della prevenzione incendi, l'attività manutentiva è riconducibile a situazione di necessità.

Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere, **entro 15 (quindici) giorni** dalla pubblicazione della presente, in perfetto stato di pulizia:

- a) boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- b) terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale;
- d) terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco.

ORDINA ALTRESI'

Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca presente all'interno di terreni e/o aree private;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento

A V V E R T E

- A) Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciate alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione

d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

- B) Salva che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura non inferiore ad EURO 200,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- C) I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto, con particolare riferimento al pomodoro, operanti nel territorio comunale, interessati dall'emergenza causata da insetti fitofagi, che hanno creato e creano notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, **potranno** effettuare, ai sensi della nota Prot. n. 760 del 4 giugno 2012 del Servizio Fitosanitario Regionale – Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari -, in deroga alle disposizioni vigenti e previa presentazione a questa Amministrazione di una relazione tecnica redatta e sottoscritta da tecnico abilitato che attesti l'avvenuta contaminazione delle piante del suddetto fitogafo, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale secondo le seguenti modalità:
- I titolari che intendono effettuare l'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale provenienti dagli impianti serricoli, dovranno essere preventivamente autorizzati da codesta amministrazione comunale, a cui dovranno trasmettere esplicita richiesta;
 - L'abbruciamento degli scarti vegetali dovrà effettuarsi, privati dei laccioli in plastica e preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento, esclusivamente nel corso delle ore mattutine **tra le ore 05,00 – 08,00**, preavvisando il Comando della locale Polizia Municipale del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni. Le predette operazioni dovranno essere sospese nel caso di mutamento delle condizioni meteorologiche, in particolare per un rialzo significativo delle temperature e/o per condizioni di vento sopravvenute;
 - L'area circostante al sito prescelto per le operazioni di incenerimento dovrà essere preventivamente ripulita dalle sterpaglie, foglie, erba secca e altro materiale infiammabile per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 20,00;
 - Il materiale da incenerire dovrà essere avviato a combustione per piccoli quantitativi ed il fuoco dovrà essere sorvegliato fino al suo totale spegnimento e le operazioni dovranno essere seguite con l'impiego di almeno tre unità di personale addetto, idoneo e fornito di apposite attrezzature, nonché di almeno un punto di prelievo di acqua, al fine di poter intervenire tempestivamente nel caso si verificassero pericoli di incendio;
 - Nel caso in cui l'azienda agricola procederà all'abbruciamento degli scarti di tessuto vegetale, di cui alla superiore **lett. C)**, in assenza della preventiva autorizzazione sindacale, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 per smaltimento di rifiuti non autorizzato e sarà data notizia di reato alla competente A.G..
- D) Ai sensi della Legge n. 116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014), **all'art. 14** sono state aggiunte le seguenti modifiche:
- all'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente **comma 6-bis**:
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto

dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, il materiale forestale non pericoloso, ma anche il verde pubblico (parchi, giardini, aree comunali attrezzate a verde, Ville comunali, aree cimiteriali etc) e privato (giardini domestici), possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, **ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti.** La norma in questione definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti. Le predette operazioni potranno essere svolte esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Giugno di ciascun anno alle condizioni sopra descritte. Chiunque violi anche una delle superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

DISPONE

La pubblicazione delle presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

INFORMA

che a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- **Corpo Forestale al Numero 1515**
- **Vigili del Fuoco al Numero 115**
- **Polizia Municipale al Numero 0932 835955**

Il Comando di P.M. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in collaborazione con l'ufficio comunale di Protezione Civile ed i tecnici dell'ufficio Ambiente.

La presente Ordinanza viene trasmessa al Settore Amministrativo del Comune per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la trasmissione:

Al Comando Stazione Carabinieri di Scicli
Al Comando di Guardia di Finanza di Modica
Alla Questura di Ragusa
Al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa
Alla Prefettura di Ragusa
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa
All'Ispettorato Forestale di Ragusa
Al Comando dei Vigili del Fuoco di Modica
Al Settore VI -Polizia Municipale Sede
Al Settore VII -Ambiente-Protezione Civile e Manutenzioni

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.

IL TITOLARE DI P.O. SETTORE VII
(Geom. Sebastiano Vasile)

IL SINDACO
(Geom.Marino Mario)

Il Responsabile del Settore
Sebastiano Vasile

il Vice Sindaco
Giuseppe Causarano

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.